

STATUTO

Articolo 1 – DENOMINAZIONE E CARATTERI GENERALI

L'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, in forma abbreviata A.N.C.C.:

- a) è costituita ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione e degli articoli 36, 37 e 38 del Codice civile;
- b) ha sede legale a Firenze in via di San Niccolò numero civico 21;
- c) è registrata con il codice fiscale 92097020348;
- d) non ha scopo di lucro, non vende né beni né servizi, non ha introiti pubblicitari e non fruisce di agevolazioni fiscali;
- e) è apartitica e aconfessionale;
- f) agisce in autonomia e indipendenza;
- g) collabora, coopera, stipula accordi e convenzioni, a titolo gratuito, con persone fisiche, persone giuridiche pubbliche e private, Pubbliche Amministrazioni e gli organi dello Stato;
- h) opera a livello nazionale e internazionale;
- i) è riconosciuta dall'autorità giudiziaria come titolare dell'interesse collettivo degli utenti in autocaravan a circolare nel rispetto della normativa vigente e a opporsi ai provvedimenti che impediscano o limitino la circolazione delle autocaravan;
- j) è titolare dei siti internet www.coordinamentocamperisti.it e www.incamper.org ;
- k) è editrice e proprietaria della rivista *inCAMPER*.

Articolo 2 – SCOPI

L'Associazione, compatibilmente con le risorse disponibili, persegue i seguenti scopi:

- a) tutelare il diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sul territorio nazionale facendo valere il rispetto del Codice della strada, del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, dei decreti e delle direttive ministeriali, in particolare attraverso azioni di contrasto e d'impugnazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, di atti e provvedimenti amministrativi che abbiano l'effetto di impedire o limitare la circolazione e la sosta delle autocaravan;
- b) promuovere iniziative volte alla concreta e corretta applicazione delle norme in materia di circolazione stradale, sicurezza stradale e turismo;
- c) promuovere attività di studio e d'informazione in materia di circolazione e sicurezza, infrastrutture, trasporti, protezione civile, turismo, cultura, istruzione, disabilità, sport, salute, occupazione, tutela dei diritti, tutela del territorio e dell'ambiente, energia, agricoltura, artigianato, industria e commercio;
- d) fornire o diffondere informazioni attinenti agli scopi tramite pubblicazioni, siti internet, social, posta elettronica, corrispondenza, eventi e manifestazioni, con ogni più ampia facoltà compresa quella di editare periodici, notiziari, fascicoli, manuali, libri e circolari, aprire siti internet, intervenire nei social, realizzare e distribuire gratuitamente materiali o gadget.

Articolo 3 – FONDO COMUNE

Il fondo comune è formato dai contributi associativi, dai residui attivi dell'anno precedente, da libere erogazioni, da legati e da eredità con beneficio d'inventario, accettati dal Presidente.

Il fondo comune non forma oggetto di comunione e non è divisibile tra gli associati.

Eventuali residui attivi non possono essere distribuiti tra gli associati.

La perdita della qualifica di associato, la decadenza e/o le dimissioni degli organi associativi eletti non comportano alcun diritto sul fondo comune dell'Associazione.

Articolo 4 – ASSOCIATI

Possono associarsi all'Associazione persone fisiche e giuridiche.

La qualifica di associato è riservata a chi non abbia mai leso l'onore, il decoro e la reputazione dell'Associazione e che a chi non svolga attività in contrasto con gli scopi previsti dallo statuto.

L'associato non risponde delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

L'associato che agisce in nome e per conto dell'Associazione ma senza autorizzazione del Presidente risponde personalmente delle obbligazioni assunte.

Articolo 5 – DIRITTI DELL'ASSOCIATO

L'associato ha il diritto di:

- a) ricevere la tessera, cartacea o digitale, secondo le modalità stabilite dal Presidente in relazione alla diversa tipologia di contributo;
- b) essere informato sugli scopi associativi;
- c) fruire di eventuali promozioni e sconti riservati. Tale diritto è esteso ai componenti del nucleo familiare convivente;
- d) partecipare all'Assemblea degli associati e votare secondo le modalità previste dallo statuto e dalle disposizioni operative emanate dal Presidente;
- e) candidarsi a membro del Gruppo Operativo se risulta associato da almeno tre anni consecutivi e, previa richiesta di essere aggiornato via posta elettronica sulle azioni dell'Associazione, interviene per almeno due anni consecutivi presentando analisi o proposte relative agli scopi associativi, approvate dal Presidente, che siano attuate e sostenute personalmente;
- f) recedere in ogni momento senza diritto alla restituzione della somma versata. Il recesso deve essere comunicato tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata;
- g) visionare dati e documenti presso la sede dell'Associazione previa richiesta tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La richiesta deve essere motivata, contenere le indicazioni necessarie per individuare il dato o documento e corrispondere a un interesse personale, concreto e attuale.

Articolo 6 – ISCRIZIONE

Il Presidente e l'Amministratore stabiliscono congiuntamente l'importo minimo e la tipologia del contributo associativo.

Il versamento del contributo associativo ha valore di proposta di adesione e comporta l'accettazione dello statuto.

La proposta di adesione può essere revocata fino all'emissione della tessera nel qual caso la somma versata è restituita detratte le spese per le operazioni di rimborso.

L'accettazione della proposta di adesione avviene con l'emissione della tessera.

La qualità di associato si acquisisce con l'emissione della tessera ed è a tempo determinato perché si perde automaticamente il 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato il versamento.

La tessera associativa è nominativa e intrasmissibile.

Articolo 7 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- a) il 31 dicembre dell'anno in cui ha effettuato il versamento;
- b) per sopravvenuta incapacità;
- c) in caso di recesso o decesso;
- d) per condotta lesiva dell'onore, del decoro, della reputazione e di ogni altro diritto dell'Associazione e/o dei suoi organi. In tal caso il Presidente comunica all'associato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, i motivi che hanno determinato l'apertura del procedimento di esclusione. Entro trenta giorni l'associato può presentare, con le stesse modalità, le proprie giustificazioni ed entro i successivi trenta giorni il Presidente, con decisione inoppugnabile, comunica all'associato l'esito del procedimento.

Articolo 8 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Gruppo Operativo;
- c) il Presidente;
- d) l'Amministratore.

Articolo 9 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea è convocata quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne viene fatta richiesta da almeno un decimo degli associati con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Entro 60 giorni dalla richiesta il Presidente convoca l'assemblea indicandone tempi e modi di espletamento. L'assemblea è validamente costituita se partecipa la maggioranza assoluta degli associati e le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

Ogni associato ha diritto a un voto. In caso di tessera cointestata il diritto di voto spetta solamente al primo intestatario.

L'assemblea degli associati:

- a) elegge il Gruppo Operativo in caso di presentazione di più liste, secondo modalità stabilite dal Presidente;
- b) propone le modifiche allo statuto;
- c) delibera la decadenza anticipata del Gruppo Operativo. In tal caso la richiesta di convocazione deve essere motivata e contenere almeno una lista di candidati a membri del Gruppo Operativo.

Articolo 10 – GRUPPO OPERATIVO

Il Gruppo Operativo:

- a) è composto da un minimo di due a un massimo di tredici membri. Sono membri necessari il Presidente e l'Amministratore;
- b) ha funzione consultiva, propositiva e operativa su delega del Presidente o dell'Amministratore;
- c) resta in carica per cinque anni solari ed è rieleggibile;
- d) è eletto dagli associati che esprimono il loro voto sulle liste e/o unica lista dei candidati.

Articolo 11 – PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) è il legale rappresentante dell'Associazione e decide le azioni volte a realizzare gli scopi associativi fermo restando quanto previsto alla lettera b);
- b) può assumere obbligazioni in nome e per conto dell'Associazione solo previa autorizzazione dell'Amministratore;
- c) è responsabile di ogni pubblicazione e dei siti internet dell'Associazione;
- d) in caso d'impossibilità temporanea dell'Amministratore ne assume le funzioni. Se l'impossibilità si protrae oltre 90 giorni indice nuove elezioni;
- e) delega per iscritto ogni associato a rappresentare l'Associazione purché ciò non comporti assunzioni di obbligazioni per l'Associazione;
- f) indice le elezioni del Gruppo Operativo. Entro il mese di aprile dell'anno precedente alla scadenza del mandato del Gruppo Operativo, il Presidente tramite la pubblicazione sul sito www.coordinamentocamperisti.it e/o sulla rivista e/o altra pubblicazione dell'Associazione, invita gli associati a candidarsi entro il termine del 30 giugno tramite la presentazione di una o più liste che verranno pubblicate con le stesse modalità. Ciascuna lista deve recare l'indicazione dei candidati specificando i candidati a Presidente e ad Amministratore nonché il Programma. In presenza di più liste il Presidente decide le modalità operative per l'esercizio del diritto di voto degli associati. In caso di lista unica, questa si intende approvata con l'adesione all'associazione;
- g) può modificare lo statuto disponendo la pubblicazione delle modifiche sul sito www.coordinamentocamperisti.it e/o sulla rivista e/o altra pubblicazione dell'Associazione;
- h) svolge ogni altra funzione prevista dallo statuto.

Articolo 12 – AMMINISTRATORE

L'Amministratore:

- a) ha l'esclusiva competenza ad amministrare e gestire il fondo comune;
- b) al termine del mandato del Gruppo Operativo predispose il rendiconto;
- c) in caso d'impossibilità temporanea del Presidente ne assume le funzioni. Se l'impossibilità si protrae oltre 90 giorni indice nuove elezioni;
- d) può delegare un altro membro del Gruppo Operativo all'esercizio di tutte o alcune sue funzioni;
- e) svolge ogni altra funzione prevista dallo statuto.

Articolo 13 – SCIoglimento

L'Associazione si scioglie per impossibilità di compiere le attività volte al raggiungimento degli scopi o per mancanza di associati.

Avvenuto lo scioglimento dell'associazione, il Presidente e l'Amministratore conservano i loro poteri fino alla definizione dei rapporti in essere, mantengono la rappresentanza e la legittimazione attiva e passiva per la tutela dei diritti dell'associazione e devolvono l'eventuale residuo attivo ad associazioni, fondazioni, comitati o altri enti che perseguono finalità analoghe e/o di carattere sociale.

Articolo 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il titolare del trattamento dei dati è l'Associazione.

I dati dell'associato sono trattati per perseguire gli scopi e per consentire l'esercizio dei diritti dell'associato.

Con l'adesione all'Associazione l'associato esprime il consenso al trattamento dei dati personali fino alla revoca del consenso ovvero alla cancellazione dei dati.

Le informazioni relative al trattamento dei dati sono consultabili nel sito internet www.coordinamentocamperisti.it.